



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Spese sostenute dal terzo chiamato in causa poste a carico dell'attore soccombente

Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o di ufficio sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente indipendentemente dalla circostanza che questi abbia formulato domanda nei confronti del terzo.

NDR: in tal senso [Cass. n. 24788 del 5 dicembre 2016](#).

## Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.6.2020, n. 12112

...omissis...

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione dell'11 marzo 2005, *omissis* evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, il Comune di Giulianova e la Asl di Teramo deducendo che *omissis* mentre percorreva la strada statale *omissis* a bordo

del motociclo *omissis*, un cane randagio, uscendo da una radura antistante la parte destra, aveva attraversato la strada costringendo il motociclista a frenare bruscamente, così perdendo il controllo del veicolo. A causa delle gravi lesioni subite era rimasto in stato di coma per diversi giorni. Ciò premesso chiedeva il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di responsabilità extracontrattuale, attesa l'omessa adozione dei provvedimenti e delle cautele idonei a rimuovere il pericolo conseguente alla presenza dei cani randagi.

Si costituiva il Comune di Giulianova e chiedeva di chiamare in causa XXX S.p.A., concludendo per il rigetto.

Si costituiva XXX a seguito di chiamata ai sensi dell'art. 107 c.p.c., eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando la configurabilità della responsabilità della amministrazione. Si costituiva la Asl di Teramo contestando la pretesa attorea. La causa veniva istruita con prova testimoniale e consulenza medica.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 23 marzo 2011 rigettava la domanda compensando le spese di lite rilevando che l'obbligo di cattura dei cani randagi è subordinato alla segnalazione del fenomeno del randagismo ai servizi veterinari della Asl. Nel caso di specie le deposizioni non dimostravano l'esistenza di segnalazioni della presenza di cani randagi dirette al servizio veterinario. Infine, il Tribunale rilevava che l'attore non aveva esteso la domanda nei confronti di XXX.

Con atto di citazione del 15 settembre 2011 *omissis* proponeva appello avverso tale decisione deducendo la violazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, riguardo all'omissione di misure di prevenzione; la violazione l'art. 107 c.p.c., sulla mancata estensione della domanda al terzo e riproponeva le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Si costituiva il Comune chiedendo il rigetto della impugnazione; la Asl di Teramo dichiarava di non accettare il contraddittorio riguarda alle domande nuove formulate in appello. Si costituiva XXX eccependo l'improponibilità dell'appello per difetto di domande e, in via subordinata, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 27 ottobre 2017 rigettava l'impugnazione condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione *omissis* affidandosi a quattro motivi che illustra con memoria. Resistono con autonomi controricorsi XXX S.p.A. e, con unico atto, l'azienda Usl di Teramo e il Comune di Giulianova.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione l'art. 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe errato nel ritenere inammissibile la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., poichè l'orientamento di legittimità consente l'introduzione in appello di tale domanda, nell'ipotesi in cui l'attore abbia, sin dall'atto di citazione, enunciato in maniera chiara situazioni di fatto suscettibili di essere valutate ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Nel caso di specie l'attore avrebbe descritto il fatto nella citazione come insidia stradale (pagina 20 del ricorso) "con riferimento al repentino attraversamento di un cane randagio soffermandosi su tutti i caratteristici profili eziologici ed allegando le circostanze di fatto della sua configurabilità (pagina 5 dell'atto di citazione)".

Il motivo è inammissibile perchè dedotto in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, poichè, a prescindere dalla fondatezza o meno della tesi sostenuta con il primo motivo, il ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere o, quantomeno individuare all'interno del fascicolo di legittimità, l'atto di citazione al fine di consentire alla Corte di valutare la concreta prospettazione di chiare "situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie prevista" dall'art. 2051 c.c..

A prescindere da ciò, l'ipotesi di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., non è configurabile in un tratto stradale curato da XXX S.p.A. come rilevato da Cass. Sez. 6-3, n. 19542 del 2019 relativa ad attraversamento di cane randagio su strada XXX.

---

La ricognizione della fattispecie concreta, operata in sentenza in termini non attinti da alcuna conferente censura, palesa la non assimilabilità dell'ipotesi considerata a quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada, per la quale diversi precedenti di questa Corte ammettono la configurabilità di una responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente gestore (v. Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308, ma v. anche Cass. 6, 01/02/2018, n. 2477, con riferimento a strada a scorrimento veloce), salva la prova del caso fortuito.

Ed invero, pur prescindendo dai dubbi che un tale orientamento suscita con riferimento alla possibilità di configurare, in siffatta ipotesi, un nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno, l'affermazione di una responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada ex art. 2051 c.c., riposa, nei citati precedenti, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilità di tenerla al riparo dall'ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, oltre che sull'obbligo di provvedervi per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016). La configurabilità, dunque, in tale ipotesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c., si fonda sulla possibilità di riscontrare in essa un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma; possibilità che tuttavia non sussiste con riferimento ad ogni tipo di sede viaria, ma è affermata, con riferimento a quella autostradale, in ragione delle sue peculiari caratteristiche.

Il rigetto dunque, in tale contesto, della domanda risarcitoria appare corretto, non essendo la fattispecie accertata riconducibile a quella normativa astratta di cui all'art. 2051 c.c.. Ciò, ripetesi, per la impossibilità di configurare nella specie un potere di governo della cosa esteso fino al punto da garantire che essa non sia attraversata da animali selvatici e dunque l'ascrivibilità dell'evento dannoso a responsabilità custodiale.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della L.R. Abruzzo n. 86 del 1999 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale il dovere di prevenzione imposto dalla legge agli enti convenuti prescinde da qualsiasi tipo di segnalazione della presenza di randagismo. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esplicazione di attività di vigilanza a carico del Comune deriverebbe dalla legge regionale indipendentemente dalla segnalazione del randagismo (Cass. n. 16802 del 2015).

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., poichè la Corte territoriale ha adottato una doppia e autonoma motivazione. In primo luogo, ha escluso la sussistenza di un obbligo a carico dei soggetti convenuti, indipendente dalla prova della segnalazione della presenza di cani randagi nella zona interessata dal sinistro. In secondo luogo, con autonoma motivazione, ha anche escluso che dalle risultanze processuali emergesse la prova della qualità di cane randagio, in quello coinvolto nel sinistro. Poichè il primo motivo si fonda esclusivamente sulla pretesa esistenza di un obbligo di "esplicazione di attività di vigilanza anche a mezzo di guardie zoofile comunali" facendo leva sull'art. 14 della predetta L.R., che impone ai Comuni e alla Asl e ad altri soggetti di predisporre interventi necessari per la cattura di cani randagi o inselvaticiti, in difetto di censure relative alla seconda argomentazione della Corte territoriale, il motivo è, comunque, inidoneo a contrastare la decisione impugnata.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 97 e 107 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Nel caso di specie, secondo parte ricorrente, la chiamata del terzo XXX S.p.A. non costituiva, nè chiamata in garanzia, nè in via di regresso, ma individuava tale soggetto come quello direttamente obbligato alla prestazione, con conseguente automatica estensione della domanda. Il Comune ed XXX avevano il medesimo interesse a chiarire se il tratto di strada fosse di competenza dell'uno o dell'altra ai fini dell'apposizione dei cartelli di pericolo e ciò in ragione dell'onere probatorio previsto all'art. 2051 c.c..

---

La censura è inammissibile poichè la Corte territoriale ha condiviso l'argomentazione del Tribunale secondo cui l'omessa pronuncia nei confronti di XXX, non dipendeva dal fatto di avere escluso in ogni caso un'estensione automatica della domanda nei confronti della società XXX intervenuta, ma perchè, nella fattispecie in esame, l'attore aveva espressamente rinunciato a chiedere la domanda della citazione, come emergerebbe dalle conclusioni rese all'udienza del 19 ottobre 2010. Tale argomentazione non è contrastata dal motivo che, pertanto, non è specifico.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91-92 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c.. Nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di condanna del soccombente, ma di "condanna esemplarmente spropositata ed iniqua". La chiamata del terzo, XXX S.p.A., ad opera del Comune di Giulianova, risultava prima facie arbitraria, con la conseguenza che gli oneri processuali sostenuti dal terzo non avrebbero potuto essere posti a carico dell'attore.

Il motivo è inammissibile. Ove lo stesso debba essere inteso quale censura relativa alla quantificazione delle spese di lite (valorizzando il riferimento alla sproporzione della pronuncia) sarebbe inammissibile perchè assolutamente generico, non individuando alcun parametro alternativo di liquidazione e neppure le norme in concreto violate.

Ove, invece, si ritenga censurata la circostanza di avere posto a carico dell'attore anche le spese del terzo, la doglianza non individua le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla Corte di cassazione.

Opera nel caso di specie il principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o di ufficio sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente indipendentemente dalla circostanza che questi abbia formulato domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 24788 del 5 dicembre 2016). Nel caso di specie, peraltro, l'attore ha proposto esplicita domanda nei confronti del terzo, sia in appello, che nel presente giudizio.

Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna al pagamento delle spese di lite. Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Si dà atto del presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

---

---

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

